

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n°19 del 29.12.2017, pubblicata nella G.U.R.S. n° 1 del 03.01.2018;

VISTO il D.D.G. n. 4207 del 19.09.2017, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.A. n° 2272 del 17.05.1989, pubblicato nella G.U.R.S. n° 42 del 2.09.1989, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Campofelice di Roccella in data 5.11.1987 (decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, "la zona delle Madonie compresa tra i fiumi Imera e Pollina – parte del territorio comunale" di Campofelice di Roccella (PA);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il **D.D.S. N° 5796 del 15.11.2017**, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti dei Sigg. **Cuccia Domenico** e **Graffagnini Antonina** il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 1549,38, ed ha altresì imposto "**la demolizione e la rimessa in pristino del corpo in muratura destinato a doccia**" per la realizzazione di opere abusive a Campofelice di Roccella (PA), in Contrada "Piana Calzata", in un immobile all'interno di un complesso residenziale sito in viale San Francesco n° 47, Foglio di Mappa n° 7, part.lla n° 2859 sub. n° 6;

VISTA l'istanza di riesame dei Sigg. **Cuccia Domenico** e **Graffagnini Antonina**, prot. N° 53504 del 14.11.2017 dello scrivente Assessorato, che sollecita la rimodulazione della sanzione relativa agli abusi perpetrati;

VISTA la nota prot. N° 179 del 15.01.2018 della Soprintendenza di Palermo, che "**accoglie la richiesta avanzata dai ricorrenti**", rendendo necessario riformulare il citato decreto **D.D.S. N° 5796 del 15.11.2017**;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale di questa Amministrazione ad annullare il più volte citato **D.D.S. N° 5796 del 15.11.2017**;

VISTA la nota prot. N°179 del 15.01.2018, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha accolto l'istanza di riesame ritenendo ammissibili all'accertamento di compatibilità paesaggistica tutte le opere abusivamente realizzate consistenti in:"**1)copertura del pergolato;2)corpo in muratura destinato a doccia;3)pavimentazione esterna;4)armadio in muratura;5)panchina in muratura**"; ai sensi e per gli effetti dell'art.167 e dell'art. 181 del D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i., subordinandone il mantenimento **esclusivamente** al pagamento dell'indennità pecuniaria;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

VISTA la nota prot. N° 179 del 15.01.2018, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato, ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, nella misura fissa di € 516,46, da applicarsi n° 3 volte (per gli abusi in elenco ai numeri **1 2 e 3**), e nella misura fissa di

€ 258,23, da applicarsi n° 2 volte (per gli abusi in elenco ai punti 4 e 5) per un totale di € 2.065,84 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, in quanto assimilabili rispettivamente alle tipologie 4 e 7 della tabella allegata al citato decreto 6137/99 che stabilisce detti valori in area d'interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che nella nota prot. N° 179 del 15.01.2018, la Soprintendenza di Palermo non ha calcolato l'eventuale danno, arrecato dalle opere abusive considerate sanabili, all'area paesaggisticamente tutelata e pertanto il parametro danno è da considerarsi pari ad Euro zero;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N°42/04 e s.m.i., e dell'art.4 del D.I. 26.09.'97, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anzi che l'ordine di demolizione, in quanto le opere realizzate, non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è **annullato il D.D.S. N° 5796 del 15.11.2017**, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di **Euro 1.549,38, nonché le condizioni imposte** ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006, somma imputata sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2.

Art. 2) Per effetto del superiore annullamento, i Signori **Cuccia Domenico** e **Graffagnini Antonina** non sono tenuti al pagamento della predetta sanzione di cui al **D.D.S. N° 5796 del 15.11.2017**;

Art. 3) L'accertamento di **Euro 1.549,38**, di cui al **D.D.S. N° 5796 del 15.11.2017**, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2017 è **ridotto di pari importo**;

Art. 4) I Signori **Cuccia Domenico** e **Graffagnini Antonina**, domiciliati a xxxxxxxxx c/o lo studio dell'Avv. **Cuccia Domenico**, in xxxxxxxxxxxxxxxx – CC.FF.: xxxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx sono solidalmente tenuti a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di **Euro 2.065,84** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 codice SIOPE E.3.02.02.01.001, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle sopraccitate opere abusive.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a “UNICREDIT di Palermo

Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

- bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN IT89N076010460000000302901, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Palermo – Cassiere PA” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni- S5.2 :

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.5) Col presente decreto è accertata la somma di € 2.065,84 sul cap.1987,Capo14 dell'esercizio finanziario 2018;

Art. 6) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art.7) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 8) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Palermo, 2 marzo 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzarella) f.to